

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2810

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E, *AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BERLUSCONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999

Presentato il 31 maggio 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la ex Jugoslavia firmato a Roma il 10 luglio 1980 non offriva sufficiente spazio, né adeguata capacità di finanziamento, ad una cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale confacente con le relazioni in atto e con le esigenze della Parte croata. È stato quindi sottoposto al Go-

verno in Zagabria un progetto distinto di accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica interessante prevalentemente i campi delle ricerche fondamentali ed applicate, di quelle industriali e delle innovazioni tecnologiche, della protezione ambientale e dell'ecologia, delle scienze agrarie e delle scienze marine nell'Adriatico.

Il progetto è stato approvato, con qualche secondaria modifica, dalle autorità croate e l'Accordo è stato firmato a Roma il 29 ottobre 1999.

La collaborazione interuniversitaria occuperà una parte preminente dell'Accordo, sulla base anche della disponibilità espressa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a finanziare progetti specifici tra le università italiane e le università croate.

Si incrementerà la positiva esperienza di corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione per tecnici croati tenuti presso alcuni centri dell'area di ricerca triestina, quali, ad esempio, quelli riguardanti le nuove biotecnologie collocate nell'area di ricerca di Padriciano, che valorizzeranno lo sviluppo scientifico e tecnologico transfrontaliero con gli istituti croati interessati.

L'Accordo in questione è formato da un preambolo, nel quale le Parti contraenti dichiarano la volontà di intensificare i rapporti di cooperazione scientifica e tecnologica e la consapevolezza dell'importanza di questa cooperazione per lo sviluppo economico e sociale dei due Paesi, da 12 articoli e da un allegato sulla proprietà intellettuale.

L'obiettivo generale dell'Accordo indicato nell'articolo 1 è quello di promuovere, facilitare e realizzare le attività di cooperazione scientifica tra i due Paesi. Sono, altresì, definiti gli ambiti dove tale cooperazione potrà avere luogo.

Nell'articolo 2 vengono definiti i settori prioritari dei quali promuovere la collaborazione scientifica e tecnologica (medicina, agricoltura e tecnologie alimentari, energia e tutela dell'ambiente, scienze naturali, nuove tecnologie, informatica e telecomunicazioni, archeologia e tutela del patrimonio archeologico, oceanografia e pesca). Proprio sulla cooperazione nel settore archeologico si incoraggerà la collaborazione diretta tra i musei, le istituzioni e i servizi archeologici dei due Paesi, tenuto conto dello straordinario patrimo-

nio croato ancora in gran parte da studiare e valorizzare e della possibilità di studi e ricerche delle missioni italiane.

Viene definita inoltre come prioritaria la cooperazione per lo sviluppo ed il rafforzamento dei legami tra università e mondo imprenditoriale (articolo 3).

Le modalità per la realizzazione della collaborazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi sono regolate nell'articolo 4. In particolare questa avrà luogo con la realizzazione congiunta di progetti di ricerca, lo scambio di ricercatori, la formazione di personale tecnico e scientifico, lo scambio di informazioni e di documentazione, l'organizzazione congiunta di congressi e seminari, la stipula di intese interistituzionali ed il rafforzamento di accordi e programmi già in essere tra istituzioni dei due Paesi operanti nel settore scientifico e tecnologico. A tale proposito è prevista l'approvazione da parte di una Commissione mista del programma esecutivo, di durata biennale, sulle azioni congiunte da realizzare. I compiti, la composizione, le modalità di funzionamento della citata Commissione sono regolati dall'articolo 9.

Con l'obiettivo strategico di aumentare la partecipazione italiana ai programmi scientifici e tecnologici internazionali, l'articolo 6 prevede la partecipazione di altri Paesi ai programmi attuati nell'ambito dell'Accordo. A tale proposito le Parti si impegnano anche a favorire l'inserimento dei progetti bilaterali in programmi multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea.

L'articolo 7 tratta della « proprietà intellettuale » semplicemente rinviando all'allegato all'Accordo. In questo allegato la materia viene regolata nei termini adeguati al contesto attuale per la tutela dei diritti sulla « proprietà intellettuale » che possano avere origine dai rapporti di collaborazione tra ricercatori dei due Paesi.

Nei rimanenti articoli sono definite le clausole comunemente presenti in analoghi Accordi bilaterali di cooperazione.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo con la Repubblica di Croazia in materia di cooperazione scientifica e tecnologica comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 4 [lettere a), d), e]):

Allo scopo di migliorare la collaborazione nei settori scientifici e tecnologici, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori tra i due Paesi.

Per gli scambi suddetti vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, che partecipano ai corsi di formazione nel settore scientifico-tecnologico; la relativa spesa è così suddivisa:

Soggiorni di breve durata:

15 docenti o ricercatori per un periodo di 15 giorni. Spese per vitto e alloggio (euro 93 al giorno x 15 persone x 15 giorni) =	euro 20.925
---	-------------

Soggiorni di lunga durata:

28 docenti o ricercatori per 1 mese, con indennità mensile di euro 1.033: (euro 1.033 x 28 persone x 1 mese) =	euro 28.924
--	-------------

Spese di assicurazione e di trasporto in Italia (euro 5.165) =	euro 5.165
--	------------

Sempre in relazione agli scambi suddetti, si prevede da parte italiana l'invio in Croazia di 20 docenti o ricercatori per la realizzazione di progetti di ricerca e di formazione.

La relativa spesa è limitata al solo costo del viaggio e viene così quantificata:

Biglietto aereo A/R Roma-Zagabria (euro 516 x 20 persone = euro 10.320)	<u>euro 10.320</u>
---	--------------------

Totale onere [articolo 4, lettere a), d), e)]	euro 65.334
---	-------------

Articolo 4 [lettere *c)*, *d)*, *f)*]:

Per contribuire alla diffusione delle attività e conoscenze nei settori scientifici e tecnologici, sono previste apposite conferenze, nonché un contributo per corsi di formazione e per attività di ricerca congiunta.

La relativa spesa viene così quantificata:

contributo per conferenze in Italia	euro 25.823
contributo per conferenze in Croazia	euro 30.988
contributo per corsi di formazione in Italia	euro 46.481
contributo per attività di ricerca congiunta	euro 10.330
invio di pubblicazioni	<u>euro 5.165</u>
 Totale onere [articolo 4, lettere <i>c)</i> , <i>d)</i> , <i>f)</i>]	 euro 118.787

Articoli 2 e 5:

Al fine di incrementare le attività nei settori della conservazione e del restauro dei beni culturali ed archeologici, si prevede l'apporto di un contributo per gli interventi di ricerca e scavi, quantificato in euro 25.823.

Totale onere (articoli 2 e 5)	<u>euro 25.823</u>
-------------------------------	--------------------

Articolo 9:

Al fine di esaminare i programmi operativi, viene costituita una Commissione mista, che si riunirà ogni due anni alternativamente in Croazia ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari a Zagabria per un periodo di quattro giorni nella indicata città, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone x 4 giorni) =	euro 1.548
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 117 = euro 139, cui si aggiungono euro 42 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 139 viene ridotto di euro 46, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 135 + euro 41 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 = euro 176 x 3 persone x 4 giorni) =	euro 2.112

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Zagabria (euro 516 x 3 persone = euro 1.548 + euro 77 quale maggiorazione del 5 per cento) =	<u>euro 1.625</u>
Totale onere (articolo 9)	euro 5.285

In conclusione, l'onere da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 2002 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente:

	<u>Anno 2002</u>	<u>Anno 2003</u>	<u>Anno 2004</u>
Articolo 4 [lettere a), d), e)]	euro 65.334	euro 65.334	euro 65.334
Articolo 4 [lettere c), d), f)]	» 118.787	» 118.787	» 118.787
Articoli 2 e 5	» 25.823	» 25.823	» 25.823
Articolo 9	» <u>5.285</u>
Totale	euro 209.944	euro 209.944	euro 215.229
In cifra tonda	» 209.940	» 209.940	» 215.230

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente agli scambi di esperti, docenti e ricercatori, alla concessione delle indennità per i soggiorni scientifici, al contributo per le conferenze, le attività di ricerca e le pubblicazioni, nonché al numero di funzionari delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Impatto comunitario: Le disposizioni dello schema del disegno di legge di ratifica dell'Accordo in questione non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario, atteso che l'articolo 1 del citato Accordo prevede espressamente che le forme e le modalità delle agevolazioni concesse ai croati devono essere compatibili con gli obblighi che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Impatto costituzionale: Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.

Impatto normativo: Lo schema di disegno di legge non incide sulla normativa vigente.

Impatto normativo regionale — autonomie locali: Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali. L'articolo 1 dell'Accordo prevede espressamente che la cooperazione scientifica e tecnologica fornita ai croati deve essere conforme alla vigente legislazione italiana in materia.

Impatto amministrativo: L'approvazione dello schema di legge in esame non comporta effetti sulla struttura amministrativa e sugli assetti del personale e non implica la costituzione di nuovi soggetti all'interno dell'Amministrazione pubblica.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Motivi che hanno condotto alla stipula dell'Accordo.

Nell'ambito dello sviluppo delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Repubblica di Croazia, il 29 ottobre 1999 venne firmato a Roma l'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica onde disporre di uno strumento giuridico che permettesse di dare nuovo impulso alla cooperazione bilaterale, in sintonia con gli attuali processi di integrazione internazionale nel campo della scienza e della tecnologia. Nel riconoscimento dell'importanza rivestita da un buon coordinamento dei rapporti italiani e croati in tutti i settori della scienza e della tecnologia e tenendo conto dei buoni risultati già ottenuti nei rapporti instaurati e mantenuti per decenni tra le istituzioni scientifiche dei due Paesi, la collaborazione in ambito scientifico e tecnologico tra i Paesi contraenti si fonda su principi di mutuo beneficio e su base paritaria.

Soggetti diretti dell'Accordo.

Le Parti contraenti sono l'Italia e la Repubblica di Croazia; nell'ambito di ciascuno Stato sono stati individuati quali responsabili dell'applicazione dell'Atto il nostro Ministero degli affari esteri ed il Ministero della scienza e tecnologia della Repubblica di Croazia. I soggetti destinatari dell'Accordo sono università, centri di ricerca, musei, istituzioni e servizi archeologici dei due Paesi, nonché studenti vincitori di borse di studio e ricercatori portatori di progetti di ricerca di cui all'Accordo medesimo.

Obiettivi dell'Accordo e risultati attesi.

Il recepimento dell'Accordo in questione nel nostro ordinamento giuridico intende perseguire gli obiettivi identificati nella relazione illustrativa; è prevista la possibilità di incoraggiare, mediante intese supplementari, attività di mutuo interesse realizzate da istituzioni governative, centri di ricerca ed università.

I settori di prioritario interesse per le Parti potranno venire sviluppati grazie alle risorse finanziarie che saranno rese disponibili grazie al provvedimento in parola, compatibilmente con i limiti di bilancio.

Modalità di attuazione.

La Commissione mista verificherà lo sviluppo della cooperazione bilaterale e l'elaborazione di programmi esecutivi per l'attuazione dell'Accordo.

Le riunioni di detta Commissione saranno precedute e seguite da scambi di informazioni con le amministrazioni e gli organismi competenti.

Trattandosi di attività svolte nell'ambito delle competenze istituzionali della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, non si ritiene che l'Accordo richieda l'introduzione di innovazioni sul piano della normazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 209.940 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 ed in euro 215.230 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

tra il

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e il

GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, indicati in seguito come le "Parti":

considerando che la cooperazione scientifica e tecnologica costituisce una delle componenti più importanti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilità,

tenendo conto della positiva esperienza avuta nei rapporti già instaurati tra le Istituzioni scientifiche dei due Paesi,

considerando il reciproco interesse a realizzare un avanzamento nel campo della scienza e della tecnologia e dei vantaggi ottenibili da entrambi i Paesi,

desiderando svolgere la cooperazione bilaterale in sintonia con gli attuali processi di integrazione internazionale nel campo della scienza e della tecnologia,

riconoscendo l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti italiani e croati in tutti i settori della scienza e della tecnologia,

desiderando dare nuovo impulso alla cooperazione bilaterale;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti si impegneranno a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e di reciproco vantaggio, nel rispetto delle leggi, regolamenti e procedure in vigore in entrambi i Paesi.

Articolo 2

Le Parti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia con particolare riguardo ai seguenti settori:

- medicina;
- agricoltura e tecnologie alimentari;
- energia e tutela dell'ambiente;
- scienze naturali;
- nuove tecnologie;
- informatica e telecomunicazioni;
- archeologia e tutela del patrimonio archeologico.
- oceanografia o pesca

Articolo 3

Le Parti favoriranno l'instaurazione di rapporti tecnologico - scientifici diretti e la stipula di intese specifiche tra università, centri ed istituti di ricerca, associazioni scientifiche ed industriali, imprese, società, altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

Le Parti assicureranno, ciascuna nel proprio territorio, l'assistenza ed i servizi necessari al personale ospitato per la realizzazione delle attività di collaborazione nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 4

In virtù del presente Accordo la cooperazione scientifica e tecnica potrà essere attuata nelle seguenti forme:

- a) scambio di docenti e di personale tecnico - scientifico;
- b) scambio di documentazione ed informazioni tecnologico - scientifiche;
- c) organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico;
- d) realizzazione di corsi di formazione e di specializzazione nel settore tecnologico-scientifico presso istituzioni italiane;
- e) borse di studio per la formazione nel campo della scienza e della tecnologia a livello tecnico-amministrativo, universitario e post-universitario;
- f) realizzazione di progetti di ricerca e formazione congiunti;
- g) assistenza alla messa in opera di centri, laboratori e gruppi di ricerca;
- h) ogni altra forma di cooperazione che verrà concordata in seguito dalle Parti.

Articolo 5

Le Parti promuoveranno la cooperazione in campo archeologico sostenendo l'attività delle missioni archeologiche ed incoraggiando la collaborazione diretta tra i Musei, le Istituzioni ed i Servizi archeologici dei due Paesi. Le due Parti favoriranno, inoltre, la collaborazione e lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori della protezione, della conservazione e del restauro dei beni culturali, artistici ed architettonici.

Articolo 6

Le Parti si impegnano a promuovere l'elaborazione di progetti di ricerca congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali favorendo una più attiva partecipazione degli scienziati e degli esperti dei due Paesi per la loro realizzazione.

Articolo 7

Le disposizioni sulla proprietà intellettuale, creata o trasferita nel corso della cooperazione nel quadro del presente Accordo, sono contenute nell'Allegato I, il quale costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 8

La Parte italiana nomina il Ministero degli Affari Esteri e la Parte croata nomina il Ministero delle Scienze e della Tecnologia quali rispettivi organi coordinatori dell'attuazione del presente Accordo a livello nazionale.

Articolo 9

Al fine di dare attuazione al presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione, le Parti istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione scientifica e tecnologica. Questa Commissione esaminerà l'andamento della cooperazione, stabilirà i programmi esecutivi pluriennali e sorveglierà la loro realizzazione.

La Commissione Mista, coordinata dai rappresentanti dei due Paesi, si riunirà ogni due anni, alternativamente in Croazia e in Italia, in date da concordare per le vie diplomatiche.

Durante i periodi di applicazione dei programmi esecutivi, le Parti potranno stabilire degli incontri per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo, per scambiarsi informazioni sull'andamento dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse.

La Commissione Mista potrà istituire Gruppi di lavoro temporanei per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica. Essa potrà, inoltre, invitare esperti per l'approfondimento e l'elaborazione di raccomandazioni su problemi specifici.

Articolo 10

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

Articolo 11

Le controversie relative alla attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via negoziale tra le Parti.


Articolo 12

- 1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo.
- 2) Resta salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciare l'Accordo o chiederne la revisione. Per quanto attiene alla denuncia, essa avrà effetto 12 mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.
- 3) Ogni modifica dell'Accordo non pregiudicherà lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguirà fino al loro completamento secondo le modalità concordate.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a 28 Roma il 29 ottobre 1999, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Croata, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI CROAZIA



ALLEGATO I

Proprietà intellettuale

Ai sensi dell'Articolo 7 del presente Accordo:

Le Parti Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata nell'ambito dell'Accordo e dei protocolli esecutivi del medesimo.

Il trattamento della proprietà intellettuale risultante dalle attività di cooperazione condotte nel quadro dell'Accordo sarà regolato dalle Intese fra gli Enti di ricerca delle Parti Contraenti che dovranno garantire un'adeguata ed efficace protezione della proprietà intellettuale. Le Parti della ricerca diverranno possessori in comune della proprietà intellettuale risultante dalla cooperazione attuata nel quadro dell'Accordo.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche non soggette a diritto di proprietà, derivanti dalle attività condotte nel quadro dell'Accordo, saranno a disposizione di entrambe le Parti della ricerca e non saranno divulgate a terzi senza il consenso preventivo della Parte che fornisce le informazioni. Se necessario, tali informazioni potranno essere messe a disposizione dei terzi, a meno che non sia per iscritto convenuto altrimenti dalle Parti della ricerca.

Le Parti convengono di notificarsi tempestivamente ogni modifica della regolamentazione riguardante la proprietà intellettuale, in particolare per quanto concerne le invenzioni, i modelli industriali, le nuove varietà vegetali, le opere tutelate dal diritto d'autore e faranno il possibile per assicurare la protezione tempestiva della proprietà intellettuale in conformità con le rispettive legislazioni nazionali vigenti.

€ 0,26



14PDL0030220